



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
PERUGIA

INTERNO

prot. n. 0011980 del 09/04/2015

classif. II/6

Ai Dirigenti

Al Direttore del CSB

Ai Responsabili di Area

Ai Responsabili di Ufficio

Trasmessa tramite area riservata

Oggetto: Chiarimenti e precisazioni in merito al funzionamento delle Commissioni permanenti del Senato Accademico.

Con la presente si forniscono alcuni chiarimenti e/o precisazioni sul funzionamento delle Commissioni permanenti del Senato, da tenere in considerazione nell'esercizio delle funzioni di segretario verbalizzante delle Commissioni medesime.

Nel premettere che:

ai sensi dello "Stralcio" al redigendo Regolamento di funzionamento del Senato Accademico, emanato con D.R. n. 198 del 12.2.2014:

- le Commissioni si compongono a seguito di opzione da parte di ciascun componente del Senato, al momento dell'entrata in carica, per la partecipazione a due Commissioni;
- le sedute delle Commissioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, dedotti coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza;
- la partecipazione ai lavori delle Commissioni è comunque aperta a tutti i componenti del Senato;

nel ricordare anche che:

- con il medesimo Decreto rettorale n. 198, da una parte, è stato dato atto della effettiva composizione delle Commissioni permanenti del Senato per la durata dei rispettivi mandati di rappresentanza, dall'altro è stato disposto che le future opzioni alle Commissioni, che interverranno nel corso del mandato del Senato Accademico per effetto delle variazioni della compagine dell'Organo, vengono recepite d'ufficio;

si precisa quanto segue:

1. Diritto di voto in commissione



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PERUGIA

Possono esercitare il diritto di voto esclusivamente i componenti della Commissione, la cui presenza contribuisce alla formazione del *quorum* strutturale per la validità della seduta.

I restanti componenti del Senato partecipano alla seduta semplicemente quali "membri interventori" così qualificati dalla dottrina come "*membri che non fanno parte dell'Organo, ma che hanno diritto di intervenire alle riunioni a fini informativi e di ragguaglio e, dunque, in posizione non paritaria, sovente con voto consultivo*". Ne consegue che non possono esercitare un voto deliberativo, bensì solo consultivo se però espressamente previsto da apposita disposizione regolamentare. Nulla è previsto in tal senso nel nostro regolamento di funzionamento delle Commissioni.

Ciò non esclude che possano fornire un contributo al dibattito, mediante interventi, ai fini di un arricchimento ed un approfondimento dell'istruttoria.

2. Verbalizzazione interventi dei Senatori non componenti della commissione

Dalla considerazione che il processo verbale contiene in linea di massima la descrizione di tutte le operazioni compiute e le forme seguite ed ha quindi una funzione storico documentale di rappresentare lo svolgimento dell'adunanza e dei fatti in essa verificatesi, ne deriva che il verbale non può non riportare l'intervento di un Senatore partecipante alla riunione, seppur non componente della Commissione.

3. Sostituzione dei componenti della commissione

I componenti elettivi non possono farsi sostituire da altri soggetti.

Diversamente, i componenti del Senato *ratione muneris*, ovvero i Direttori di Dipartimento, possono farsi sostituire dai Vice Direttori in quanto svolgono funzioni vicarie ai sensi dell'art. 41, comma 5, dello Statuto.

Cordialmente

Il Responsabile di Area

Alessandra De Nunzio